



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Modulo per la presentazione delle osservazioni

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

*(Barrare la casella di interesse e completare)*

- ☒ Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
- ☐ Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
- ☐ Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)
- ☐ Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

La Sottoscritta

Erika Floris \_\_\_\_\_

### PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A., le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato:

*(inserire la denominazione completa del progetto)*

**“Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi, della volumetria netta di m3 323.164, ubicato in località “Su Giri de sa Murta” del comune di San Giovanni Suergiu (SU) \_\_\_\_\_**

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- ☒ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- ☒ Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- ☒ Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- ☒ Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- ☒ Atmosfera



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- ☒ Ambiente idrico
  - ☒ Suolo e sottosuolo
  - ☐ Rumore, vibrazioni, radiazioni
  - ☐ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
  - ☒ Salute pubblica
  - ☒ Beni culturali e paesaggio
  - ☒ Monitoraggio ambientale
  - ☐ Altro *(specificare)*
- 

## TESTO OSSERVAZIONI

### Esame del documento “Controdeduzioni Ekosarda”

In tale documento l'interessato esplicita quali sono i punti del progetto che attestano la rispondenza dello stesso a quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRPGR), di seguito si riportano invece quali siano le disposizioni dello stesso PRPGR che non consentono di attestare la rispondenza del progetto in oggetto. Nello specifico:

- PRPGR, Tabella 14.2 - Criteri limitanti  
La tabella riporta tra le categorie individuate per una tutela condizionata all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica: le discariche nuove.  
Il progetto presentato è sprovvisto dello studio di compatibilità idraulica sopra citato.
- PRPGR, Tabella 14.3 - Disposizioni regionali per l'elaborazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti per tipologia di impianto - Impianto di discarica  
La tabella riporta un grado di vincolo di tutela integrale per le aree già servite da impianti di gestione rifiuti, in particolare per le discariche per rifiuti inerti si escludono le aree che distano meno di 30 km in linea d'aria da impianti che già offrono il servizio di smaltimento o recupero di rifiuti inerti. A tal proposito, si specifica che:
  - alla distanza di circa 1 km in linea d'aria dall'attuale cava gestita dalla Ekosarda, e poco più di 5,5 km lungo la viabilità esistente, è presente un impianto di conferimento e recupero inerti, presso l'area PIP del Comune di Carbonia;
  - alla distanza di circa 19 km in linea d'aria, e circa 28 km lungo la viabilità esistente, è presente la Ecoinerti Srl, sita presso la SP 84, in Località Candiazzus.

La tabella inoltre pone un grado di vincolo di tutela integrale dei centri abitati tale per cui si escludono dal posizionamento delle discariche le aree ricomprese nelle seguenti fasce:

- “500 m per le discariche di rifiuti in gran parte organici e di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici (D. Lgs. 36/2003);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 250 m per discariche di inerti e di rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile (D. Lgs. 36/2003);
- 2000 m per le discariche di rifiuti pericolosi;

dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada".

Vista la definizione di "centro abitato" data dal vigente codice della strada, che all'articolo 3 lo definisce come "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine", si ritiene che il campo da calcio e il parco giochi cittadino, ubicato in adiacenza all'impianto sportivo, siano da intendersi ricompresi nel centro cittadino in quanto inclusi nella viabilità collegata a quella del centro abitato in posizione compresa tra i segnali di inizio e fine. A tal proposito si specifica che il l'impianto sportivo si trova ad appena 430 m dal ciglio dell'attuale cava. Si sottolinea inoltre come la Tabella 14.3 indichi una distanza di 2000 m dal centro abitato per la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi rendendo quindi non ammissibile il progetto in oggetto per il quale il proponente dichiara che "non esclude la possibilità di smaltire anche rifiuti il cui eluato possa eccedere i limiti standard (della tabella 5 dell'Allegato 4 al D. Lgs. N. 121/2020) fino a 2 o 3 volte"; il superamento di tale limite infatti renderebbe i rifiuti pericolosi tali da essere smaltiti esclusivamente in discariche per rifiuti pericolosi.

Tabella 14.3 - Disposizioni regionali per l'elaborazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti per tipologia di impi


**Impianto di discarica**

CAMPO DI APPLICAZIONE NEL SISTEMA VINCOLISTICO	CATEGORIE	GRADO DI VINCOLO	TIPO DI VINCOLO	ENTI DI RIFERIMENTO
Insediamenti	Centri abitati	Tutela integrale	Si escludono, all'interno degli strumenti urbanistici vigenti, le aree comprese in una fascia di almeno: - 500 m per le discariche di rifiuti in gran parte organici e di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici (D. Lgs. 36/2003); - 250 m per discariche di inerti e di rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile (D. Lgs. 36/2003); - 2000 m per le discariche di rifiuti pericolosi; dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada.	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
	Funzioni sensibili	Tutela integrale	Si escludono all'interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di almeno 1.000 m da strutture scolastiche, asili, carceri, ospedali, case di riposo (2.000 m per le discariche di rifiuti pericolosi).	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
	Aree già servite da impianti di gestione rifiuti	Tutela integrale	Per le discariche per rifiuti inerti si escludono le aree che distano meno di 30 km in linea d'aria da impianti che già offrono il servizio di smaltimento o recupero di rifiuti inerti.	Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- PRPGR, paragrafo 14.4.3 – Aree non idonee



Il PRPGR nel paragrafo 14.4.3 indica quanto segue:

“La metodologia proposta prevede la redazione di alcuni elaborati che concorrono in maniera differente, a seconda dell'impianto da realizzarsi, alla definizione dei siti idonei. Ogni elaborato è la sintesi integrata di diversi dati di base e riporta una classificazione del territorio in classi di idoneità alla localizzazione (la prima classe definisce quelle porzioni di territorio che vanno escluse dalla scelta dei siti). In questo modo possono venire escluse successivamente le aree che non presentano caratteri di idoneità: in esse i criteri di esclusione vengono applicati sul territorio dopo un'analisi delle reali condizioni ambientali. Inoltre con questa metodologia è sempre possibile individuare quale è il fattore limitante e, se possibile, intervenire. Partendo dagli indicatori riportati sopra, vengono di seguito elencati i temi trattati dagli elaborati di sintesi:

1. vulnerabilità dell'acquifero: si tratta di un'integrazione tra i dati riferiti alla permeabilità delle rocce ed all'assetto idrogeologico;
2. uso del suolo: è una classificazione del territorio che mette in evidenza gli aspetti economici legati alla risorsa suolo;
3. direzione dei venti predominanti;
4. qualità delle acque superficiali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. degrado dell'ambiente;

6. accessibilità.”

Si segnala che:

- Relativamente alla vulnerabilità dell’acquifero i dati presenti nel progetto ammettono che le rocce di cui è costituito il fondo scavo attuale non raggiungono sistematicamente i requisiti del D.Lgs. 121/2020 per una barriera geologica naturale autosufficiente; propongono quindi la realizzazione di uno strato impermeabile artificiale accompagnato da un sistema di monitoraggio il quale prevede che qualora si dovessero riscontrare parametri anomali dell’acqua di falda, si procederà a:
  - immediata ricampionatura ed analisi della falda e del percolato;
  - confronto dei valori dei parametri fuori standard con quelli di riferimento (prima dell’entrata in esercizio della discarica);
  - accertata la concreta possibilità di fuga del percolato si procederà alla fase di bonifica articolata in due azioni contemporanee:
    - ripristino, se possibile, della continuità dell’impermeabilizzazione;
    - decontaminazione della falda mediante attivazione di MISE e/o MISO, consistenti in realizzazione di barriera idraulica.

La procedura solleva dubbi sul fatto che, se la mancata tenuta dell’impermeabilizzazione dovesse avvenire nelle fasi in cui la discarica dovesse essere giunta ad una buona percentuale di riempimento, sarebbe ovviamente impossibile ripristinare la continuità dell’impermeabilizzazione, portando al conseguente e inevitabile inquinamento degli strati sottostanti fino all’attivazione del MISE, con danni che non possono essere preventivamente stimati.

In aggiunta si evidenzia che l’acqua presente perennemente all’interno dell’attuale cava sia classificata negli elaborati come “Falda freatica superficiale” alimentata principalmente dagli eventi meteorici; affermazione non supportata da alcuno studio in merito e che sembra quanto meno da approfondire vista la presenza costante dell’acqua sul fondo della cava, come può evincersi dalla seguente foto scattata ad Agosto 2025.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Si aggiunga il fatto che il nome storico in lingua sarda della località “su girì de sa murta” richiama la presenza di una sorgente.

- Relativamente all’uso del suolo si riscontra la mancanza di analisi delle ricadute della realizzazione della discarica sulle attività circostanti: si evidenzia infatti che il suolo circostante la cava è utilizzato per l’attività agricola che è incompatibile con l’attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi.
- Per quanto riguarda la direzione dei venti predominanti si evidenzia che, come rilevato negli elaborati, il vento predominante è quello proveniente dal quadrante Nord-Ovest (maestrale); nella “relazione dispersione polveri e odori” si assume come parametro la velocità media del vento (pari a 3,2 m/s) ma, come evidenziato nella stessa relazione, la velocità massima del vento nell’area arriva fino a 11,30 m/s, lo studio effettuato pertanto non tiene conto di questa velocità e l’analisi sullo spargimento delle polveri e degli odori non è effettivamente calata nella realtà dei luoghi. Nelle giornate o nei momenti in cui il vento soffierà alla velocità massima si avrà uno spargimento di odori o polveri ben più esteso di quanto mostrato nella cartografia allegata, pertanto, considerata l’estrema vicinanza delle coltivazioni agricole, dei luoghi di aggregazione sociale (quali il campo sportivo e il parco giochi), nonché dell’abitato, si evince che la realizzazione della discarica non rispetta quanto previsto in merito dal PRPGR.
- Per quanto riguarda il degrado dell’ambiente, il progetto si propone come risoluzione della problematica del degrado ambientale provocata dall’attività di realizzazione della cava tramite il riempimento con rifiuti di vario genere e natura per il quale vi sono dubbi sulla sicurezza durante la fase di gestione e realizzazione e ancor più incertezza per la fase postuma al completamento delle operazioni di riempimento della cava; il monitoraggio infatti prevede un orizzonte temporale di 30 anni (ammesso che la società proponente sia in grado di sostenere l’attività in maniera corretta per l’intero ambito temporale previsto) ma lascia una totale incertezza sulla gestione futura dell’area che dovrà essere lasciata in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

eredità alle future generazioni. In definitiva l'alternativa al ripristino della cava come previsto nell'autorizzazione rilasciata nel 2018 per la coltivazione dei minerali non è certo migliorativa rispetto al mero ripristino ambientale con riempimento di materiale non inquinante e piantumazione di essenze arboree previsto inizialmente e senz'altro preferibile.

Si pone infine il dubbio della capacità tecnica della Ekosarda S.r.l. di completare i lavori così come descritti nel progetto visto che si dichiara incapace di realizzare quanto proposto nel progetto di ripristino del 2018.

- Infine si pongono dubbi anche sull'accessibilità: lo studio di impatto ambientale proposto indica una scarsa attenzione alle criticità che il transito dei mezzi pesanti provocherebbe nelle strade urbane e di ingresso ai centri abitati immediatamente interessati. Negli elaborati si stima un numero di passaggi di mezzi pesanti pari a circa 22 giornalieri che, ripartiti nelle 8 ore giornaliere di attività della discarica, porterebbero ad una frequenza di passaggio di quasi 3 mezzi all'ora. Ammesso che la stima possa essere veritiera, non si tratta certo di un aspetto poco impattante su una viabilità che allo stato attuale vede il passaggio di pochissimi mezzi pesanti e che è poco trafficata anche dalle automobili essendo per lo più percorsa dai mezzi dei residenti della frazione. Lo studio si concentra sull'impatto sulla viabilità principale lungo la SS 126 e non è dettagliato invece per quanto riguarda la viabilità comunale e quella interpodereale che non è certo predisposta per il passaggio di mezzi pesanti con frequenza giornaliera. La frequenza di 22 passaggi di mezzi pesanti arrecherebbe disturbo e pericolo per le residenze, i servizi ad esse connessi e le attività agricole che sono ubicate nella zona.

Non si menziona poi l'aumento del rischio dovuto alla possibilità di incedenti lungo il tratto attualmente non percorso da alcun mezzo carico di rifiuti pericolosi e non, eventuali incidenti e ribaltamenti dei mezzi potrebbe provocare un pericoloso sversamento di materiale inquinante in aree non predisposte all'accoglimento di queste sostanze con conseguente pericolo di degrado ambientale e di sicurezza per la salute umana.

- PRPGR, paragrafo 14.5 – Fattori preferenziali

Il PRPGR indica nel paragrafo in oggetto che la scelta del sito ove ubicare un impianto di gestione rifiuti deve preferibilmente rispondere ad alcune motivazioni prioritarie:

- "l'impianto dovrà essere effettivamente necessario nel bacino individuato per la sua localizzazione; inoltre la sua realizzazione dovrà soddisfare un fabbisogno individuato da una specifica sezione del Piano regionale di gestione dei rifiuti". A tal proposito si ribadisce come non vi siano attività economiche nel Comune di San Giovanni Suergiu che giustifichino l'autorizzazione della discarica per i rifiuti specificati nel progetto in oggetto.
- "l'impianto dovrà essere preferenzialmente realizzato in prossimità del baricentro del bacino di produzione, in modo da ridurre le movimentazioni di rifiuti; il sito dovrà possedere un grado di accessibilità, anche intermodale, sufficiente a supportare l'eventuale incremento di traffico legato all'ingresso e all'uscita dei rifiuti dall'impianto, in funzione delle dimensioni e dell'ambito di operatività dell'impianto stesso (scala regionale, provinciale, intercomunale)". A tal proposito



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

valgono le considerazioni sulla viabilità effettuate nel paragrafo precedente; si aggiunga inoltre il fatto che nei documenti progettuali il proponente afferma che gran parte delle sostanze da smaltire arriverebbero da Enel, Eurallumina s.p.a. e Portovesme s.r.l. e quindi il Comune di San Giovanni Suergiu non sarebbe interessato dalla produzione dei rifiuti di cui si dovrebbe far carico dal punto di vista ambientale per lo smaltimento;

- “l’ubicazione dell’impianto dovrà avvenire in accordo con l’Amministrazione comunale e dovrà presentare adeguate aree di contorno, tali da garantire la possibilità di realizzare idonee misure di mitigazione/compensazione ambientali (es. interventi di piantumazione per mitigare gli impatti sul paesaggio o per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria)”. A tal proposito l’Amministrazione comunale si è già espressa in merito con una Delibera di Consiglio contro la realizzazione della discarica votata unanimemente dall’intero consiglio, ragion per cui non può esserci intesa sull’ubicazione dell’impianto. Inoltre il progetto presentato non menziona la previsione di alcuna area di contorno adatta a realizzare misure di mitigazione ambientale.
- PRPGR, paragrafo 14.5.1 – Discariche

Il PRPGR indica che sono da considerarsi fattori preferenziali per la localizzazione:

- “la prossimità ad impianti di trattamento, di cui l’opera costituisce discarica di servizio”. Si ribadisce a tal proposito che il comune di San Giovanni Suergiu non è sede degli impianti di trattamento che producono i rifiuti che dovrebbero essere smaltiti nella discarica in oggetto.
- “il basso valore di capacità di uso dei suoli, non utilizzabili per uso agricolo”. Le aree immediatamente adiacenti alla cava sono tutte terreni agricoli le cui coltivazioni subirebbero un grave danno dall’attivazione della discarica in oggetto.
- “la presenza di aree o contesti in cui gli interventi non compromettano negativamente il sistema e l’organizzazione delle attività già esistenti a livello locale”. A tal proposito si fa presente come le attività economiche del Comune di San Giovanni Suergiu si basino soprattutto sul settore dell’agricoltura, dell’allevamento e dei servizi turistici (affittacamere, B&B, maneggi e attività escursionistiche), la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali (pericolosi e non) comporterebbe un grosso danno per le attività produttive oltre che per l’ambiente.

## **Esame relativo all’autorizzazione 904 del 20/12/2018 - Violazione degli obblighi di continuità**

### **Riferimenti normativi**

Nella determinazione regionale n. 904 del 20/12/2018, art. 4, è stabilito che: **la società titolare dell’autorizzazione è obbligata, pena la decadenza, ad iniziare i lavori di coltivazione in modo continuativo secondo il progetto approvato ed a trasmettere annualmente i dati statistici sull’andamento dei lavori.**

### **Analisi dei dati economici aziendali**

L’esame dei fatturati aziendali per il periodo 2018-2023 evidenzia anomalie significative:

- **2019:** 730,17K€
- **2020:** 163,07K€ (**riduzione del 77,67%**)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **2021:** 30,01K€ (**ulteriore riduzione del 81,60% rispetto al 2020**)

Negli anni seguenti i fatturati restano dello stesso ordine di grandezza ridotto.

- **2022:** 71.15K€
- **2023:** 46.00 K€

Assumendo ragionevolmente che l'attività estrattiva della cava rappresenti l'attività prevalente della società, questi dati indicano una **sostanziale interruzione delle attività estrattive** a partire dal 2020.

#### **Riscontri oggettivi tramite immagini satellitari**

L'analisi cronologica delle immagini aeree disponibili su Google Earth conferma e valida le deduzioni economiche:

- **2009-2017:** totale blocco delle attività estrattive
- **2019:** ripresa palesemente visibile dell'attività estrattiva in concomitanza con la nuova autorizzazione
- **2022-2023:** evidente nuova sospensione delle attività, **in totale coerenza con i dati di fatturato aziendale**

#### **Conclusioni**

Le evidenze documentali e oggettive sopra riportate dimostrano una **violazione sistematica dell'obbligo di continuità** previsto dalla determinazione regionale n. 904/2018, art. 4.

La sospensione prolungata delle attività estrattive, documentata sia dai dati economici che dalle immagini satellitari, configura una violazione degli obblighi autorizzatori che, secondo la normativa vigente, **dovrebbe comportare la decadenza dell'autorizzazione**.

Si richiede pertanto di valutare l'applicazione delle sanzioni previste e la revoca dell'autorizzazione per inadempimento degli obblighi di continuità.

Segue l'elenco cronologico delle immagini satellitari.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



L'inattività della cava è sottolineata anche dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attività nel Luglio 2025.

#### Incompatibilità Urbanistica e Territoriale:

- Il progetto ricade in un'area classificata dallo strumento urbanistico vigente (PRG) come "**Zona E - Agricola**". Sebbene il proponente sostenga che le aree avrebbero dovuto essere trasformate in zona D (produttiva) per iniziativa del Comune, e che l'approvazione del progetto possa costituire variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'Art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, tale aspetto rimane un **punto di profonda incompatibilità con la destinazione d'uso attuale dell'area**. La giurisprudenza citata dal proponente suggerisce una "preferibilità" per la localizzazione in zona industriale, non un'obbligatorietà, il che rafforza la necessità di una valutazione rigorosa della deroga alla pianificazione urbanistica locale.

Si rammenta inoltre che le varianti allo strumento urbanistico possono essere approvate se:

- **Sono conformi agli interessi pubblici:** le varianti devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità dello strumento urbanistico e devono perseguire l'interesse pubblico.
- **Rispettano i criteri di sostenibilità:** le varianti devono essere valutate in base a criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
- **Sono sottoposte a VAS (valutazione ambientale strategica):** le varianti possono richiedere una valutazione di impatto ambientale e sociale per verificare gli effetti sulla comunità e sull'ambiente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso in esame si sottolinea che:

- non vi è interesse pubblico nel mero sfruttamento del territorio ai fini dell'esclusivo introito economico in favore di una società privata;
- non è possibile che il cambio di destinazione dalla zona da "E" (agricola) a "D" (produttiva) possa avvenire senza una preventiva e adeguata Valutazione Ambientale Strategica, ragion per cui l'area, allo stato attuale, non può essere considerata automaticamente zona D ma resta sottoposta alla regolamentazione vigente per le zone E.

In generale si precisa che le varianti agli strumenti urbanistici predisposte in favore di aziende private possono essere possibili se:

- **Sono coerenti con gli obiettivi dello strumento urbanistico:** le varianti devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità dello strumento urbanistico.
- **Portano benefici alla comunità:** le varianti possono essere approvate se portano benefici alla comunità, come la valorizzazione del territorio.

È importante che le varianti siano approvate in modo trasparente e partecipato, con una valutazione approfondita degli impatti e dei benefici per la comunità. È fondamentale che le decisioni siano prese nell'interesse pubblico e non solo in favore di interessi privati.

Considerato che il PRG vigente, come anzi detto, identifica l'area in oggetto come zona E specificata quale "Le parti del territorio non urbanizzate, destinate prevalentemente ad usi agricoli, compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti", e che la previsione urbanistica per tale zona dello stesso PRG prevede la realizzazione di "edifici residenziali, annessi agricoli, impianti di interesse pubblico che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee", si evince che la realizzazione di quanto previsto nel progetto in oggetto non sia compatibile con lo strumento urbanistico vigente.

- Nel documento "Controdeduzioni Ekosarda" si specifica che "l'art. 8 della L.R. n°15/2002 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione di una cava sia necessaria un'intesa tra la Regione e il Comune territorialmente competente [...] Il Comune di San Giovanni Suergiu non ha espresso il proprio parere di conformità urbanistica entro i termini di legge (60 giorni), e il procedimento è andato avanti". Questa **mancanza di intesa con l'amministrazione locale competente** solleva preoccupazioni circa il rispetto delle autonomie locali e la piena partecipazione degli enti territoriali nel processo decisionale, tale inerzia da parte dell'Amministrazione deve essere intesa come mancanza di interesse per l'avvio dell'attività e non come rinuncia alla propria potestà decisionale e non può compromettere lo sviluppo del territorio in favore di un'attività privata dal dubbio esito per la salute dei cittadini e dagli effetti nefasti sul territorio.

• **Contraddizioni e Incertezze sul Ripristino Morfologico e Ambientale:**

- Il progetto è presentato come "ripristino morfologico ed ambientale" di un preesistente sito estrattivo di cava. Tuttavia, la documentazione stessa ammette che il precedente progetto di coltivazione della cava prevedeva un **"deficit di materiale per il ripristino"**, rendendo incerto il ripristino morfologico integrale del sito fino alla quota di campagna originaria. L'utilizzo di rifiuti per tale ripristino, pur proposto come soluzione, non garantisce un'effettiva "ricostituzione di un profilo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

altimetrico prossimo a quello originario" se sussiste un deficit di materiale per il ripristino completo, e l'impatto sul suolo e sottosuolo, sebbene stimato come "sostanzialmente trascurabile", necessita di una più approfondita analisi alla luce di questa potenziale incompletezza del ripristino.

Si sottolinea inoltre come la relazione tecnico-economica allegata alla documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava N°904 del 20/12/2018 prevedesse il ripristino dell'area a partire dal 6° anno dal rilascio dell'autorizzazione, il che significa che a partire dal 2024 sarebbero dovute essere intraprese le attività di ripristino dell'area secondo il progetto autorizzato i cui elaborati sono parte integrante della determina di autorizzazione n°904 sopra citata, la quale riporta "Alla società **Ekosarda S.r.l.**, con sede in Elmas (CA), via delle Miniere, 2 (zona Casic) – P.I.01103370928 - è accordata l'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di argille e vulcaniti (di cui all'art. 2, lett. b) c) L.R. n 30/89), in località "**Monserato – Su Girì de Sa Murta**" in agro del Comune di San Giovanni Suergiu (SU), come descritto nel progetto, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, composto dai seguenti elaborati regolarmente vidimati", tra i quali la relazione tecnico-economica succitata; appare quindi ulteriormente illegittima la dichiarazione di inizio attività per la continuazione della coltivazione della cava inoltrata a luglio 2025.

- L'area del progetto, pur essendo un sito estrattivo preesistente, insiste in un contesto territoriale classificato come "**bosco**" ai sensi della L.R. n. 8 del 27/04/2016 "Legge forestale della Sardegna". Sebbene sia stata effettuata una delimitazione tra l'area boscata e quella non boscata (area dell'attività estrattiva), l'insediamento di un impianto di smaltimento in un contesto classificato come "bosco" può comportare alterazioni significative del paesaggio e dell'ecosistema circostante, anche se l'area specifica non è boscata.

• **Criticità nella Gestione e Ammissibilità dei Rifiuti:**

- Il proponente non esclude, come dichiarato nell'allegato "01\_Studio Impatto Ambientale\_01\_Ekosarda\_ST", la possibilità di smaltire rifiuti il cui eluato possa **eccedere fino a 2 volte o addirittura fino a 3 volte i limiti stabiliti dal D. Lgs 121/2020, nella tabella 5bis dell'Allegato 4, e i rifiuti contenenti amianto**. Questa previsione di ammissione di rifiuti modificherebbe sostanzialmente l'oggetto del progetto in esame, portando l'impianto dalla classificazione di discarica per rifiuti non pericolosi a discarica per rifiuti pericolosi, la quale è espressamente vietata dal PRPGR, il quale indica nella "tabella 14.2 per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti" un vincolo di tutela integrale per le aree comprese nei 2000 m dall'intero perimetro del centro urbano.
- L'impianto prevede lo smaltimento di tipologie di rifiuti come l'amianto. La documentazione indica che non esiste alcuna stima attendibile di emissione di fibre di amianto da un impianto di smaltimento di rifiuti come quello in oggetto. Inoltre, come anche affermato nella documentazione progettuale, in Italia mancano specifici riferimenti normativi cogenti a livello statale o regionale per la caratterizzazione, stima e limiti delle emissioni odorigene, con il progetto che si riferisce a linee guida della Regione Lombardia. Questa **carenza normativa e di stime affidabili sulle emissioni di**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**sostanze potenzialmente pericolose (es. amianto)** rappresenta un rischio non adeguatamente quantificato per la salute umana e l'ambiente circostante.

- Il progetto prevede di **differire la scelta impiantistica per il trattamento in sito del percolato prodotto di almeno un anno** dall'entrata in esercizio dell'impianto di smaltimento. Questa tempistica ritardata per un sistema di trattamento cruciale per la prevenzione dell'inquinamento, contrariamente alle "migliori tecniche disponibili" (BAT) che prediligerebbero il trattamento in sito, rappresenta un rischio ambientale nel periodo iniziale di operatività.
- Il proponente si impegna ad adempiere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi entro **5 anni dall'entrata in vigore del relativo D.M. interno 26 luglio 2022**. Questa dilazione nell'ottenimento della piena conformità alle normative antincendio costituisce un potenziale rischio per la sicurezza dell'impianto e delle aree circostanti.

Inoltre, le attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, anche se non complessivamente soggette ai controlli di prevenzione incendi, possono ricomprendere al loro interno attività che rientrano nell'allegato I al [D.P.R. 151/2011](#) (ad esempio, depositi di materiali infiammabili di vario tipo). In questi casi, le attività specifiche potrebbero essere soggette agli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, come stabilito dal D.P.R. 151/2011 stesso. Non appare quindi sufficiente quanto dichiarato in merito dalla società proponente che nell'allegato "01\_Studio Impatto Ambientale\_01\_Ekosarda\_ST" dichiara di aver acquisito il parere informale dell'ente competente (VV.FF.).

Per quanto sopra espresso si ritiene che il progetto non rispetti le prescrizioni previste dall'art. 97 del PPR per le aree, come quella in oggetto, definita tra le **"Aree estrattive (cave e miniere)":** *"Nelle aree estrattive di cui all'art. 96 è fatto obbligo di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazione degli impatti durante l'esercizio e contenenti i piani di riqualificazione d'uso delle aree estrattive correlati al programma di durata dell'attività di estrazione, accompagnati da idonea garanzia fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale"*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.) dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente pubblicherà sul Portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali la documentazione trasmessa con la presente (ad eccezione degli allegati 1 e 2, contenenti dati personali del soggetto che presenta l'osservazione).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*